

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 76/49/2012**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con tempestivo ricorso GR. BA. in data 08.07.2011 presentava appello contro la decisione N. 186 della Commissione Tributaria Provinciale di MILANO - Sezione n° 16, pronunciata il 18.05.2010, depositata il 26.05.2010, in ordine al ricorso avverso l'avviso di accertamento n. R1U010201473/2008, per IRPEF per l'anno d'imposta 2004 emesso dall'Agenzia delle Entrate di MILANO 6, con il quale veniva accertato un reddito di € 132.000,00. Contestualmente GRECCHI BARBARA chiedeva che ex art. 33 L. 546/1992 la trattazione dell'appello avvenisse in Pubblica Udienza. In data 19.10.2011 l'Agenzia delle Entrate di MILANO si costituiva in giudizio ex art. 54 D.Lgs. 546/1992, presentando le proprie controdeduzioni.

Su invito del Presidente il relatore espone i fatti e le questioni della controversia. Dopo di che il Presidente ammette le parti alla discussione.

Il difensore del contribuente illustra ed insiste sui motivi di appello ed esibisce originale notifica alla C.T.P.

Il difensore dell'Ufficio insiste sulla fondatezza dell'accertamento.

Successivamente il Presidente dichiara chiusa la discussione ed il collegio si ritira in Camera di Consiglio.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Premesso che:

- in data 17/11/2008 l'Agenzia delle Entrate di MILANO 6 notificava alla Signora GR. BA. l'avviso di accertamento n. Omissis, per IRPEF per l'anno d'imposta 2004 con il quale accertava sinteticamente un reddito di € 132.000,00 ai fini IRPEF e relativa addizionale regionale in ragione della mancata dichiarazione dei redditi e della mancata risposta alla richiesta di produzione della documentazione necessaria alla ricostruzione della posizione tributaria;

- nel ricorso in CTP la Signora GR. BA. espone che la mancata dichiarazione dei redditi era dipesa dalla condotta dolosa o gravemente colposa del Sig. Da. Mu. (tragicamente deceduto il Omissis);

La CTP di MILANO respingeva il ricorso e confermava integralmente l'avviso di accertamento anche nella parte relativa all'erogazione delle sanzioni e condannava la ricorrente a rifondere all'Ufficio le spese del giudizio liquidate in euro 2.179,12 perché:

- l'Ufficio ha proceduto all'accertamento sintetico del reddito della ricorrente sulla base di indici concreti e non contestati di capacità contributiva (acquisto con atto del 03/07/2002 di immobile sito in Corso Sempione n. 62 - Milano, contratto di mutuo della somma di euro 155.000,00 con atto 28/06/2002; acquisto di altro immobile sito in Corso Sempione n. 62 - Milano, contratto di mutuo della somma di euro 258.000,00 con atto del 25/03/2003; pagamento di premi assicurativi 1.326,00);

- a fronte di tale legittimo accertamento la contribuente si è limitata a prospettare argomenti privi di qualsivoglia supporto probatorio, senza produrre documentazione di sorta e così venendo meno all'onere di provare l'inesistenza (anche parziale) dei presupposti da cui era stata desunta l'esistenza del reddito non dichiarato, ovvero l'esistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta a titolo d'imposta;

Nel Suo atto di appello la Signora GR. BA. in particolare eccepisce che l'accertamento è illegittimo e la pretesa infondata per i motivi già dichiarati nel ricorso presentato alla CTP.

Chiede:

- in via principale l'accoglimento dell'appello con vittoria delle spese processuali relative a questo e al precedente grado di giudizio;
- in via subordinata che venga comunque accettata la tesi del ricorrente relativamente al solo immobile adibito ad abitazione principale quale fonte produttiva di reddito induttivo con compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
- l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di MILANO nelle proprie controdeduzioni contesta le prospettazioni di controparte per le seguenti ragioni di diritto e di merito:
- inammissibilità del ricorso in appello per mancato deposito di copie del medesimo presso la segreteria della CTP ex art. 53 co. 2 D.Lgs 546/1992;
- inammissibilità del ricorso in appello per assenza di specifici motivi di impugnazione in violazione dell'art. 53 co.1 D.Lgs 546/1992;
- l'appellante ripropone le medesime appellanze riproposte ai giudici di primo grado; l'Ufficio rileva che ex art. 38 DPR 600/1973 co. 4 può determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente, quando tale reddito si discosta per almeno 1/4 da quello dichiarato, fatto salvo il diritto del contribuente di dimostrare con idonea documentazione l'esistenza di redditi esenti o redditi soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta;

il contribuente ha l'onere della prova contraria che non può limitarsi a mettere in dubbio la portata di dati obiettivi, mentre invece si è limitato ad opporre un'inesistente illegittimità del metodo utilizzato senza fornire nessun elemento atto a confutare la pretesa erariale;

qualora l'Ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta salvo prova contraria con redditi conseguiti in quote costanti nell'anno in cui è stata effettuata e nei 4 precedenti;

Chiede in via preliminare e assorbente di:

- dichiarare inammissibile il ricorso in appello per mancato deposito di copie del medesimo presso la segreteria della CTP ex art. 53 co. 2 D.Lgs 546/1992;
- dichiarare inammissibile il ricorso in appello per assenza di specifici motivi di impugnazione in violazione dell'art. 53 co. 1 D.Lgs 546/1992;

Chiede nel merito di respingere il ricorso in appello, confermando l'avviso di accertamento impugnato e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio e onorari.

Tutto ciò premesso:

- questa Commissione, esaminati gli atti di causa, visti i documenti prodotti, rilevato che:

L'art. 38 del dpr 600/73 dispone che l'Agenzia delle Entrate può procedere a rettificare la dichiarazione di un contribuente (persona fisica) quando il reddito dichiarato risulta inferiore a quello effettivamente percepito dal contribuente o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d'imposta indicate nella dichiarazione.

Inoltre, il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che l'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può in base ad elementi e

circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. Il contribuente ha facoltà di dimostrare mediante idonea documentazione che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta;

Nel caso di specie tutte queste condizioni risultano soddisfatte in quanto l'Ufficio ha proceduto all'accertamento sintetico del reddito della ricorrente sulla base di indici concreti e non contestati di capacità contributiva (acquisto con atto del 03/07/2002 di immobile sito in Corso Sempione n. 62 - Milano, contratto di mutuo della somma di euro 155.000,00 con atto 28/06/2002; acquisto di altro immobile sito in Corso Sempione n. 62 - Milano, contratto di mutuo della somma di euro 258.000,00 con atto del 25/03/2003; pagamento di premi assicurativi 1.326,00);

Tale presunzione di "capacità contributiva" è da qualificare "legale" ai sensi dell'art. 2728 c.c.<sup>1</sup>, perché è la stessa legge che impone al fatto (certo) di tale disponibilità di beni l'esistenza di una capacità contributiva e il giudice tributario non ha il potere di togliere a tali elementi la capacità presuntiva contributiva" (Cassazione 12187/2009). Il giudice di merito può solo valutare la idoneità della prova offerta dal contribuente a superare la presunzione legale posta dalla norma a favore dell'organo accertatore;

Resta quindi a carico del contribuente l'onere della prova contraria dimostrando in concreto l'insussistenza dei redditi accertati con il metodo sintetico ex art. 68, commi 4, 5 e 6 del DPR 600/1973;

E tale prova, come anche ritenuto dai giudici di prime cure, non è stata fornita in quanto le giustificazioni addotte sono del tutto generiche giacché non chiariscono con sufficiente certezza la situazione;

ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 546/1992 la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate equitativamente in

1.000,00 Euro più oneri accessori di legge.

#### **P.Q.M.**

LA COMMISSIONE RESPINGE L'APPELLO E CONFERMA LA DECISIONE DI PRIMO GRADO. CONDANNA L'APPELLANTE AL PAGAMENTO, IN FAVORE DELLA PARTE APPELLATA, DELLE SPESE PROCESSUALI CHE LIQUIDA IN 1.000,00 EURO OLTRE ACCESSORI DI LEGGE.

<sup>1</sup> Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite.